



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 3 /2022

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art. 8 L. n. 3/2012 per l'accordo di composizione della crisi del debitore sovraindebitato proposto da NADIA MANUALI in data 29.04.2022 ritenuta la propria competenza territoriale considerato che:

Nadia Manuali premettendo di essere soggetto non sottoponibile alle procedure concorsuali maggiori e di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, propone un accordo di composizione della crisi del seguente tenore:

a fronte di un debito complessivo pari ad €. 199.816,63= da collocare: - in prededuzione per euro 3.735,25 per spese di procedura e per la restante parte in chirografo, la ricorrente propone, sulla assorbente premessa di non essere titolare di beni mobili registrati né di beni immobili e di essere percettrice di reddito da lavoro dipendente allo stato sottoposto a pignoramento mobiliare nei limiti del quinto, di pagare i creditori con una falciida del mediante finanza esterna per il complessivo importo di €14.764,65 mediante versamenti mensili nella misura di euro 300,00 per 61 mesi corrispondente al raggiungimento dell'età di 80 anni da parte del finanziatore esterno (padre della ricorrente che gode di emolumenti a titolo di pensione);

quanto agli importi percepiti mensilmente dalla ricorrente la proposta prevede l'utilizzo interamente, previa dichiarazione di inopponibilità alla procedura dei pignoramenti mobiliari anteriori e soddisfazione dei creditori pignoranti nel rispetto della par condicio creditorum e dunque nelle modalità e con le tempistiche indicate nella proposta;



rilevato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti consente, a fronte del voto dei creditori interessati, la falciatura dei creditori privilegiati (ad eccezione dei crediti derivanti da contributi dell'U.E. e dei crediti derivati dal mancato pagamento dell'I.V.A. che devono essere soddisfatti integralmente) purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

ritenuto che a fronte delle esposte considerazioni la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, L. 3/2012 tenuto conto che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione ed evidenziato dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 ss. L. 3/2012

FISSA l'udienza del 12 luglio 2022 2018 ore 11

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 (l.3/12) ai creditori presso

la residenza o la sede legale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;



i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi.

Ancona, 28 maggio 2022

Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani

